


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 326/10[^]

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16491 del 05.04.2018

Classificazione 02.05

Prot. 371/x[^]

Al Presidente
del Consiglio regionale della Calabria
sede

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Michele Mirabello recante:

NORME IN MATERIA DI TUTELA E PROMOZIONE DEL TEATRO AMATORIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge detta norme in materia di tutela e promozione del teatro amatoriale. La Regione Calabria, con l'approvazione della legge 18 maggio 2017 n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), ha già fornito al settore teatrale con carattere professionale una legge completata, organica, ed efficace.

Ora si punta a dare una disciplina organica anche al teatro amatoriale che riveste nella nostra regione una grande importanza sia in termini di partecipazione che di produzione.

La proposta di legge, nello specifico, mira a promuovere un'azione di raccordo tra Enti Locali, Compagnie teatrali, Compagnie teatrali amatoriali, Scuole e Associazioni senza fini di lucro al fine di favorire la produzione di attività teatrali che valorizzino il teatro calabrese, specie quello dialettale, avvicininno i più giovani al teatro, promuovano una sana integrazione attraverso il coinvolgimento di immigrati residenti e/o ospitati nei comuni del territorio regionale. Istituisce, poi, presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, l'Albo regionale delle Compagnie teatrali amatoriali e affida, infine, alla Giunta regionale la definizione di un regolamento che regoli la concessione di contributi per la realizzazione di programmi annuali di sostegno ad attività di teatro amatoriale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente progetto di legge non comporta alcun nuovo onere in capo al bilancio regionale. L'articolo 5, infatti, prevede che la Giunta regionale per l'attuazione delle presenti disposizioni utilizzi parte della dotazione finanziaria già prevista per la L.R. 18 maggio 2017 n. 19.

ARTICOLATO

ART. 1 (Finalità)

La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 2 comma 2 dello Statuto ed in armonia con il dettato della L.R. 18 maggio 2017 n. 19, promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione del Teatro Amatoriale.

ART. 2 (Definizione di Teatro Amatoriale)

Per Teatro Amatoriale si intende qualunque categoria di spettacolo teatrale rappresentata da attori non professionisti e da compagnie che esercitino tale attività senza fini di lucro.

ART. 3 (Ambiti di Intervento)

La Regione, nello specifico, promuove un'attività di raccordo tra Enti Locali, Compagnie teatrali, Compagnie teatrali amatoriali, Scuole e Associazioni senza fini di lucro al fine di favorire:

- attività di produzione con particolare attenzione alla conoscenza e valorizzazione del teatro calabrese
- attività di produzione che riscoprano e conservino i tanti dialetti calabresi;
- costituzione di reti e circuiti per la diffusione di produzioni teatrali su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree periferiche della regione, in maniera tale da realizzare eventi di aggregazione sociale e promozione culturale;
- organizzazione di attività di teatro che coinvolgano ragazzi e contribuiscano allo sviluppo ed alla diffusione della cultura teatrale;
- organizzazione di produzioni teatrali che coinvolgano immigrati residenti e/o ospitati nei comuni del territorio regionale al fine di realizzare una importante contaminazione culturale e una completa integrazione.

ART. 4 (Albo regionale)

E' istituito presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, l'Albo regionale delle Compagnie teatrali amatoriali.

L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- svolgere l'attività in via prevalente in Calabria, in modo amatoriale ed in via sostanzialmente continuativa;
- essere costituiti, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa, o, in alternativa, essere già costituiti in seno ad altri Enti di natura sociale, culturale o religiosa;
- avere la sede legale in Calabria;

ART. 5
(Contributi)

La Giunta regionale può destinare parte della dotazione finanziaria prevista per la L.R. 18 maggio 2017 n. 19 alla realizzazione di programmi annuali di sostegno alle attività di teatro amatoriale.
La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento disciplinante le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma precedente.

ART. 6
(Dotazione finanziaria)

Dall'approvazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione in quanto si fa riferimento a dotazioni finanziarie già previste dallo stesso bilancio regionale.


ART. 7
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria 05/04/18

On. Michele Mirabello

Michelangelo Mirabello
Presidente III commissione



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo : Legge regionale : NORME IN MATERIA DI TUTELA E PROMOZIONE DEL
TEATRO AMATORIALE**

di iniziativa del Consigliere regionale Michele Mirabello

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo


Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio. Per quanto concerne l'articolo 5 dove "potrebbero" essere previsti degli oneri la Giunta regionale provvederà con l'utilizzo di parte della dotazione finanziaria già prevista per la L.R. 18 maggio 2017 n. 19.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Per la copertura finanziaria delle spese che potrebbero derivare dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo della disposizione già prevista per la L.R. 19 del 18 maggio 2017.

n. UPB/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				



On.le Michelangelo Mirabello
Presidente III commissione